

male, stipulando con lo stesso un contratto d'impiego della durata di due anni, alle condizioni economiche stabilite con l'obiterna de-literatione di massima.

Il Consiglio approva la proposta.

D - Rendita d'invalidità al Capo ufficio cav. Guglielmo Berni.

Il Capo ufficio cav. Guglielmo Berni, assente dall'ufficio per malattia dal 21 febbraio 1939, ha chiesto la concessione della rendita d'invalidità prevista dall'art. 47, comma 2° del Regolamento per il personale.

Data la natura della malattia dalla quale è affetto il suddetto impiegato, l'Ispettorato generale sanitario ha espresso parere favorevole circa la concessione di detta rendita.

Il Cav. Berni è stato assunto il 4/2/1913 per cui al 30 giugno 1942 conta 29 anni e 4 mesi di servizio.

Ciò premesso il Direttore generale propone al Consiglio:

- 1°) di riconoscere dal 1° luglio 1942 l'invalidità temporanea al cav. Guglielmo Berni con la conseguente rescissione del contratto d'impiego ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento per il personale;
- 2°) di concedere al predetto impiegato la rendita di invalidità di cui all'art. 50